



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P.IVA 00250810124

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

OGGETTO :

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ART. 24 D. LGS. 175/2016.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **settembre**, alle ore **10** e minuti **15**, nella SALA DI PIAZZA DE GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIEROBON ANGELO	SINDACO	X	
SARDELLA EMANUELA	CONSIGLIERE	X	
MONTALBETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
CRESTANI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CENTORRINO ANTONINO	CONSIGLIERE	X	
MOZZANICA MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
NERI BALDI LUCA	CONSIGLIERE	X	
SALIS MARIA LAURA	CONSIGLIERE	X	
PERONI SERENA	CONSIGLIERE	X	
ZAGARI FABIO	CONSIGLIERE		X
GARIBOLDI MARIANGELA	CONSIGLIERE		X
RESTEGHINI DANIELE	CONSIGLIERE		X
BREDA ALAN	CONSIGLIERE		X
Totale		9	4

Partecipa l'Assessore Esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **DOTT.SSA VANIA PESCARIN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIEROBON ANGELO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto Sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – ART. 24 D. LGS. 175/2016.

Relaziona il Sindaco e, su invito, il Segretario Generale che comunica il contenuto dell'adempimento in oggetto quale revisione straordinaria dell'atto ricognitivo approvato nel 2015.

Il Sindaco ricorda le percentuali delle partecipazioni:

- A.Spe.M. S.p.A. quota 0,011%
- Alfa Srl quota 0,9%

Il Consigliere delegato al Bilancio Antonino Centorrino illustra i dati contabili contenuti nell'allegato in approvazione, in particolare i costi di gestione e gli utili di esercizio di ciascuna società partecipata.

Ringrazia il Rag. Marelli per il lavoro svolto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arcisate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ATTESO che nella relazione sullo stato di attuazione del piano operativo delle società partecipate approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31 marzo 2016 le partecipazioni possedute erano le seguenti:

- FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE SRL con una quota del 100%
- ASPEM SPA con una quota pari allo 0,011%
- ALFA SRL con una quota pari allo 0,9%.

VISTO che la FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE SRL in data 12/07/2016 è stata trasformata in Azienda Speciale "A. Parmiani" – Ente strumentale del Comune di Arcisate.

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni in:

- a) ASPEM SPA con una quota pari allo 0,011% - la SOCIETÀ ASPEM S.P.A si occupa del segmento acquedotto del servizio Idrico Integrato (ATO) della Provincia di Varese. E come noto tutte le operazioni relative all'ATO di Varese hanno subito una brusca interruzione per effetto della Sentenza TAR di Milano Sezione III n. 01781/2016 e successivamente riavviate a seguito della sospensione cautelare di tale decisione decretata, nel mese di gennaio, dal Consiglio di Stato. Successivamente, nel mese di maggio, la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC s.p.a., Agesp s.p.a. e Aspem s.p.a. hanno sottoscritto un accordo finalizzato al superamento del contenzioso in essere relativo alla gestione dei servizi idrici nella Provincia di Varese. In particolare, da un lato la Provincia di Varese e l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese riconoscono la titolarità ad Aspem s.p.a. a proseguire nelle gestioni del servizio di acquedotto attualmente facenti capo alla società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, dal canto suo Aspem s.p.a. riconosce il titolo di Alfa s.r.l. alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese sulla base e per gli effetti degli atti posti in essere dalla Provincia di Varese e dall'Ufficio d'Ambito territoriale Ottimale della Provincia di Varese richiamati nelle premesse, fermo restando la salvaguardia della gestione di Aspem S.p.a.. Tale accordo, approvato con le Delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio D'Ambito n. 25/26-2017, della Conferenza dei Sindaci n. 5/2017 e definitivamente dal Consiglio Provinciale n. 31/2017, deve tuttavia superare il vaglio del Consiglio di Stato al fine consentire la decadenza della controversia avviata da ASPEM S.p.A. davanti all'autorità giudiziaria.

Nel caso di accoglimento positivo da parte del Consiglio di Stato, la società Aspem continuerebbe tale gestione fino all'anno 2031.

Pertanto, la partecipazione nella Società Aspem S.p.A., verrà mantenuta fino alla predetta scadenza; la stessa partecipazione, per le motivazioni espresse, non necessita di conseguenza di particolari

ulteriori approfondimenti in termini di razionalizzazione, sia in ordine alla sostenibilità economica che sulla coerenza coi fini istituzionali.

- b) ALFA Srl con una quota pari allo 0,9% - la Società ALFA s.r.l. si occupa del Servizio Idrico Integrato. Nel corso del 2016 è proseguito da parte di Alfa S.r.l., società di gestione del servizio idrico integrato a livello d'ambito, il percorso di graduale integrazione dei rami societari degli attuali gestori presenti su territorio della Provincia di Varese, sulla base di quanto previsto dal vigente Piano d'Ambito nonché dal Piano Industriale della Società approvato nel mese di ottobre del 2015. In relazione ad Alfa S.r.l. si conferma la natura di partecipazione strettamente necessaria per i fini dell'ente, in quanto trattasi di compagine societaria *in house providing* costituita per la gestione d'ambito servizio idrico integrato. Per quanto riguarda la sostenibilità economico finanziaria questa è messa in evidenza dal piano d'ambito a scorrimento ed in particolare dai risultati positivi di esercizio per l'anno 2017;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute.

- ✓ **RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 26/03/2015, esecutiva ai sensi di legge.

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza:
- ❖ in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Tributi/Risorse;
 - ❖ in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio Finanziario;
- ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente deliberato come parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lettera b), punto 3), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;

D E L I B E R A

1) **LA NARRATIVA** che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.

2) **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 3) **DI PROCEDERE**, per le motivazioni in dettaglio espresse in premessa, al mantenimento delle seguenti partecipazioni:
- c) ASPEM SPA con una quota pari allo 0,011%
 - d) ALFA SRL con una quota pari allo 0,9%.
- 4) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento tramite PEC alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (loMBardia.controllo@corTEconticert.it) con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 7) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet del Comune di Arcisate <http://www.comunearcisate.va.it> nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Enti Controllati – Società partecipate*”.
- 8) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del Comune di Arcisate, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico*”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.
- 9) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole da parte del sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e del Responsabile del servizio Tributi/Risorse, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento entro la data del 30 settembre 2017, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016.

**COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE**

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – ART. 24 D. LGS.
175/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE

Arcisate, li 27.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI /RISORSE

F.to Rag. Giovanni Marelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere

FAVOREVOLE

Arcisate, li 27.09.2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
IL SOSTITUTO

F.to Rag. Giovanni Marelli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, li 10 OTT. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to GIOVANNA VANOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 30/09/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data _____ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi

Arcisate, li 10 OTT. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Arcisate, li 10 OTT. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(GIOVANNA VANOLI)

[Handwritten signature of Giovanna Vanoli]